



Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE CULTURALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI GIOVANI AUTORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 335, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO l'articolo 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, concernente "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTO l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, che prevede contributi a favore delle opere cinematografiche prime e seconde riconosciute di interesse culturale;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 marzo 2015, concernente "Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero, titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza";

VISTO l'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, aggiunto dall'articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede, "[a]l fine di favorire la creatività dei giovani autori", che "il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.";

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere all'emanazione del richiamato atto di indirizzo annuale, al fine di fornire alla SIAE le opportune indicazioni per lo svolgimento delle attività





Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

di promozione culturale nazionale ed internazionale di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3, della legge n. 633 del 1941;

CONSIDERATO che il presente Atto di Indirizzo fissa le priorità culturali e le tipologie di progetti finanziabili e definisce le modalità di ripartizione delle risorse per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 71-*octies*, comma 3-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ferma restando la responsabilità della SIAE nell'attuazione delle attività di promozione culturale nazionale e internazionale cui destinare le risorse disponibili;

E M A N A

il seguente atto di indirizzo.

1. Oggetto e finalità

1. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", ha stabilito, all'articolo 1, comma 335, che una quota dei compensi incassati dalla Società italiana autori e editori (di seguito, SIAE) per la copia privata sia destinata alla promozione culturale nazionale internazionale.

2. In particolare, la citata disposizione, introducendo un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, ha stabilito che «*Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-*septies**» della medesima legge n. 633 del 1941 è destinato dalla SIAE «*sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale*».

3. Il presente Atto di indirizzo individua, per l'annualità 2016, le priorità culturali e le tipologie di progetti, che la SIAE dovrà finanziare con le risorse di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3, della legge n. 633 del 1941, volte a favorire la creatività dei giovani autori, dei giovani artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni di età residenti sul territorio nazionale, al fine di rendere le nuove generazioni attori principali nella promozione della cultura italiana contemporanea, anche con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del dialogo interculturale.

2. Settori beneficiari e criteri di selezione dei progetti

1. Il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941 è destinato dalla SIAE a progetti ispirati, tra gli altri, a criteri di equilibrio, tanto nella distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, quanto nella scelta dei settori disciplinari beneficiari del contributo, alla massima trasparenza delle procedure e al rispetto della parità di genere.

2. Sono privilegiati i progetti che abbiano come obiettivo:

- l'ampliamento della offerta e della domanda culturale, attraverso azioni volte al superamento del *cultural divide*;



Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

- la specializzazione delle professionalità artistiche, anche attraverso il sostegno alla creazione, composizione, edizione, diffusione, esecuzione e promozione di nuove opere di giovani autori;
- l'internazionalizzazione, attraverso il sostegno alla diffusione di opere di giovani autori nel mercato internazionale;
- il dialogo interculturale, attraverso iniziative che favoriscano un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e di rispetto reciproci;
- il coinvolgimento di più istituzioni o che siano realizzati sulla base di accordi di partenariato tra più soggetti proponenti.

3. I settori beneficiari sono i seguenti:

- a) Arti visive, performative e multimediali;
- b) Cinema;
- c) Teatro e danza;
- d) Libro e Lettura
- e) Musica.

3. Ripartizione delle risorse

1. Le risorse sono assegnate dalla SIAE entro il 31 dicembre del 2016, a séguito di procedura di selezione pubblica, con l'istituzione di una commissione indipendente formata da esperti di chiara fama nei settori beneficiari, nel rispetto dei criteri di cui al § 2 e secondo le quote sotto indicate e per le seguenti destinazioni:

a) il 30% per progetti di promozione culturale e di attività culturali nelle periferie urbane, promossi da istituzioni pubbliche e private nei settori sopra elencati;

b) il 20% per il sostegno, la creazione, la produzione, l'edizione e la fissazione di opere prime nei settori di cui alle lettere a), c), d) ed e);

c) il 20% alla creazione di residenze artistiche anche in collaborazione con Istituzioni culturali e Università, Accademie, Conservatori, Enti specializzati, nonché alla formazione e alla promozione culturale promossa da Scuole, Università, Accademie e Istituti afferenti al Ministero nei settori di cui sopra, anche mediante l'attivazione di borse di studio o tirocini;

d) il 20% all'esecuzione pubblica dei repertori originali da parte di giovani in contesti live nazionali e internazionali, nonché alla promozione internazionale dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, in ambito sia europeo che extra europeo, anche attraverso specifici protocolli bilaterali e privilegiando le buone pratiche;

e) il 10% alla traduzione delle opere nazionali di giovani autori in altre lingue e alla distribuzione all'estero delle opere nazionali di giovani autori.





Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

2. Ai costi strettamente necessari per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di selezione dei progetti si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 3-*bis* all'articolo 71-*octies* della legge n. 633 del 1941. Tali costi sono analiticamente rendicontati e verificati, secondo le modalità di cui *infra*, § 4.

4. Vigilanza e pubblicità

1. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (di seguito, Direzione generale) del Ministero svolge funzioni di vigilanza sull'applicazione del presente atto di indirizzo.

2. A tal fine, entro 60 giorni dalla chiusura della procedura di evidenza pubblica di cui *supra*, § 3, la SIAE trasmette un rendiconto dettagliato ed analitico delle spese effettuate per lo svolgimento di tale procedura alla Direzione generale, che ne verifica la congruità. Entro il medesimo termine, la SIAE informa la Direzione generale dei progetti selezionati, che dovranno contenere nei crediti il logo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il logo della Direzione generale. La SIAE pubblica altresì sul proprio sito web l'elenco dei progetti selezionati e l'importo riconosciuto a ciascun progetto, suddiviso per settore beneficiario.

Roma, 26 MAG. 2016

IL MINISTRO

